

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1579 del 16/10/2017

Seduta Num. 38

Questo lunedì 16 **del mese di** ottobre
dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/1694 del 11/10/2017

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA
L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8. APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO E
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS)

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 10 a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
 - il comma 7, a norma del quale, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistico-venatori;
 - il comma 10 che prevede che le Regioni attuino la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo i criteri di omogeneità e congruenza dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA);
- la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare:
 - l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di

controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, comma 1, che istituisce il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle Amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in

particolare l'art. 60 recante "Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna" che prevede, al comma 1, che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Richiamati in particolare:

- l'art. 3 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 come modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;
- l'art. 5 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, relativo al Piano faunistico-venatorio regionale, il quale prevede:
 - al comma 1, che il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale, elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 e al piano territoriale regionale, sia approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta;
 - al comma 2, che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare:
 - la individuazione dei comprensori faunistici omogenei;
 - l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e gli interventi tecnici di gestione faunistica;
 - l'individuazione degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;

- la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
- i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;
- i contenuti per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;
- i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo;
- al comma 2bis, che il piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie;
- l'art. 10 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 come modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, relativo alla consultazione sugli atti della Regione, il quale prevede in particolare al comma 1, che la Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui al soprarichiamato art. 41 della Legge Regionale n. 13/2015, alle associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e ai coordinamenti degli ATC ed acquisisce il parere dell'ISPRA. Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati;

Richiamata la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che con la succitata deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 103/2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all'art. 5 della L.R. 8/94" adottati dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all'approvazione di nuovi "Indirizzi" regionali;

Richiamati inoltre:

- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 5 del medesimo il quale dispone:
 - al comma 1 che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione al fine di evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario,
 - al comma 2 che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
 - l'art. 6 che sottopone qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 (SIC o ZPS), singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, a "Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" di cui al predetto D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, un articolato procedimento di carattere preventivo che compenetra l'attività di formazione ed approvazione di piani e programmi, al fine di assicurare che vengano presi in considerazione, in modo adeguato, gli impatti

significativi sull'ambiente che possano derivare dall'attuazione degli stessi;

- gli articoli da 11 a 16 i quali disciplinano le modalità di svolgimento della V.A.S. e prevedono in particolare che:
 - la Valutazione Ambientale Strategica sia avviata dall'Autorità competente, distinta da quella che procede alla formazione del piano ai fini di assicurarne la terzietà, per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità - art. 11;
 - l'Autorità procedente, che elabora il piano, trasmetta all'Autorità competente un Rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano stesso e le informazioni necessarie alla verifica di assoggettabilità a V.A.S.- art. 12;
 - sulla base del Rapporto preliminare l'Autorità procedente entri in consultazione, sin dai momenti iniziali dell'attività di elaborazione del piano, con l'Autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale - art. 13, comma 1;
 - sia redatto un Rapporto ambientale nel quale vengono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano; la proposta di piano ed il Rapporto ambientale devono essere, altresì, messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato per dare ai medesimi l'opportunità di esprimersi - art. 13, comma 5;
 - l'Autorità procedente curi la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino ufficiale della Regione contenente il titolo della proposta di piano, il proponente, l'Autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano e del Rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica - art. 14, comma 1;
 - siano resi pubblici la proposta di piano ed il Rapporto ambientale da parte dell'Autorità

competente e dell'Autorità procedente, tramite deposito e pubblicazione sul sito web, affinché gli interessati possano esprimersi in merito anche presentando osservazioni in forma scritta entro 60 giorni dalla pubblicazione - art. 14, comma 2;

- l'Autorità competente esprima il proprio parere sul piano, decorsi i termini per le osservazioni di cui al precedente art. 15, comma 1;
- l'Autorità procedente provveda, prima della presentazione del piano per l'approvazione, tenendo conto dei risultati delle consultazioni e del predetto parere reso dall'Autorità competente, alle opportune revisioni del piano - art. 15, comma 2;
- il piano ed il Rapporto ambientale, unitamente al parere motivato reso dall'Autorità competente ed alla documentazione acquisita nell'ambito della consultazione di cui al citato art. 14 sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano - art. 16;

Richiamate altresì:

- la Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9 recante "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152" che ha individuato la Regione quale Autorità competente alla Valutazione Ambientale Strategica per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dall'Autorità di bacino e dalle Province, demandando alla Giunta regionale l'individuazione, con proprio atto, della struttura organizzativa competente in materia ambientale dotata della necessaria autonomia;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 dell'8 settembre 2008, con la quale il Servizio Valutazione, Impatto e Promozione sostenibilità ambientale è stato individuato quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 recante "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015" con la quale si conferma che la Regione in materia di VAS, ai sensi della sopracitata L.R. n. 9/2008, continua a svolgere le funzioni finora esercitate per i piani ed i programmi della Regione, della

Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle Autorità di Bacino, tramite il competente Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

Atteso che l'Autorità procedente, ai sensi del soprarichiamato Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni è da individuarsi nella Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 15442 dell'11 novembre 20115 con cui è stata attivata una procedura in economia mediante affidamento diretto di un servizio di rilievi di campo e indagini inerenti la pianificazione faunistica regionale ai fini della redazione del Rapporto ambientale teso alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- n. 17715 dell'11 dicembre 2015 di affidamento a "ST.E.R.N.A. - Studi Ecologici Ricerca Natura Ambiente Soc. Coop. a r.l", della realizzazione del Rapporto Ambientale, studio di incidenza e scheda non tecnica del piano faunistico-venatorio regionale, previsto dalla Direttiva 2001/42/CE (VAS) e dello studio di incidenza ambientale;

Atteso che la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca ha avviato le attività di consultazione previste all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 8/1994 più volte richiamata, nonché dall'art. 13, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 152/2006, in merito alla proposta di piano denominato "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2022", attraverso la consultazione svolta tramite incontri pubblici alla presenza dei principali Enti coinvolti, delle Organizzazioni Professionali Agricole, delle Associazioni Venatorie, nonché delle Associazioni di protezione Ambientale, successivamente chiamate ad esprimersi nel merito, nelle seguenti date:

- 11 ottobre 2016, incontro dedicato alla presentazione ed all'illustrazione del quadro conoscitivo per la redazione del Piano faunistico venatorio regionale dell'Emilia Romagna, ed in particolare dei seguenti documenti:
 - Analisi ambientale;
 - Status specie presenti in Emilia-Romagna;
 - Relazione tra fauna e attività antropiche;

successivamente pubblicati sulle pagine web dedicate del sito

internet della Regione Emilia-Romagna;

- 17 febbraio 2017, incontro dedicato alla presentazione dei principali obiettivi strategici e gestionali, nonché delle azioni di pianificazione previste dal Piano faunistico venatorio regionale dell'Emilia Romagna, e documenti successivamente pubblicati sulle pagine web dedicate del sito internet della Regione Emilia-Romagna;
- 12 maggio 2017, incontro dedicato alle sole Associazioni venatorie, per la valutazione unitaria degli emendamenti al predetto Piano, pervenuti dalle stesse Associazioni, e finalizzato al raggiungimento di una posizione condivisa;

Richiamato il parere favorevole dell'ISPRA pervenuto via Pec 8098298 con nota prot. 49420 T-A66 dell'11 ottobre 2017 e trattenuto agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con prot. n. PG/2017/0649674 del 9 ottobre 2017;

Considerato che la proposta di Piano faunistico venatorio regionale dell'Emilia Romagna in oggetto ha recepito i contributi e le osservazioni raccolte durante lo svolgimento del percorso partecipativo di approfondimento e confronto svolto ai sensi della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 13, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 152/2006, ovvero i contributi degli attori amministrativi, sociali ed economici coinvolti nella definizione di un quadro conoscitivo generale della Regione, ai fini dell'individuazione delle esigenze dell'intero territorio;

Preso atto dell'avvenuta consultazione preliminare con il Servizio regionale Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Autorità competente in materia di VAS, e con i soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di definire la portata ed il livello delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale che costituisce parte integrante del Piano Faunistico-venatorio regionale e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della proposta del piano denominato "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna" e del "Rapporto Ambientale" del predetto Piano, dello studio di incidenza ambientale, nonché della sintesi non tecnica, nelle formulazioni allegate al presente atto;

Ritenuto, altresì, di prevedere che eventuali

integrazioni ed aggiornamenti relativi alla proposta di "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna" che si renderanno necessari, anche in esito alla procedura di VAS saranno nuovamente sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, al fine della formulazione della proposta definitiva da presentare all'Assemblea Legislativa;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate infine le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta di piano denominato "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2022", articolato in 2 parti, allegato alla presente deliberazione in copia analogica caricata in formato elettronico (pdf) su supporto digitale (CD-ROM) e reso disponibile sulle pagine web dedicate del sito internet della Regione Emilia-Romagna al seguente link: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/pianificazione/approfondimenti-pianificazione-faunistica/piano-faunistico-venatorio-regionale/piano-faunistico-venatorio-regionale>, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare contestualmente il "Rapporto Ambientale" del Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna, lo studio di incidenza ambientale e la sintesi non tecnica, anch'essi allegati alla presente deliberazione in copia analogica caricata in formato elettronico (pdf) su supporto digitale (CD-ROM) e resi disponibili sulle pagine web dedicate del sito internet della Regione Emilia-Romagna al seguente link: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/pianificazione/approfondimenti-pianificazione-faunistica/piano-faunistico-venatorio-regionale/piano-faunistico-venatorio-regionale>, quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di prevedere che eventuali integrazioni ed aggiornamenti relativi alla proposta di "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2022" che si renderanno necessari, anche in esito alla procedura di VAS, saranno nuovamente sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, per formulare la proposta definitiva da presentare all'Assemblea Legislativa;
- 5) di individuare, quale Autorità procedente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed

integrazioni la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna;

- 6) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna l'avviso di avvenuta adozione della proposta di piano, secondo i contenuti di cui all'art. 14, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7) di depositare, inoltre, contestualmente alla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuta adozione, di cui al precedente punto 6, gli elaborati costitutivi della proposta di "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna", il Rapporto Ambientale, lo studio di incidenza e la sintesi non tecnica presso la sede del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca e del Servizio Valutazione, impatto, promozione sostenibilità ambientale della Direzione Generale Ambiente, difesa del suolo e della costa, siti in Viale della Fiera n. 8, ai fini dell'acquisizione di osservazioni o proposte da parte dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 14, comma 2, del più volte citato Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 8) di pubblicare, infine, la proposta del "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna", il relativo Rapporto Ambientale, lo studio di incidenza e la sintesi non tecnica sui portali istituzionali della Regione E-R Agricoltura e pesca ed E-R Ambiente.

- - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1694

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1579 del 16/10/2017

Seduta Num. 38

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi